

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 12647/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 12647 del 2024, proposto da Francesco Maria Bottari, rappresentato e difeso dagli avvocati Elio Errichiello e Marta Strazzullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Napoli, via Tasso, 169;

contro

Ministero dell'Università e della Ricerca, Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, Università degli Studi di Foggia, Università degli Studi di Bari, Università degli Studi della Basilicata, Università degli Studi di Bologna "*Alma Mater Studiorum*", Università degli Studi di Brescia, Università degli Studi di Cagliari, Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", Università degli Studi di Chieti-Pescara "G. D'Annunzio", Università degli Studi di Catania, Università della Calabria, Università degli Studi di Catanzaro "*Magna Graecia*", Università degli Studi di Ferrara, Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Genova, Università degli Studi dell'Insubria, Università degli Studi dell'Aquila, Università

degli Studi di Messina, Università degli Studi di Milano “Bicocca”, Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Università degli Studi del Molise, Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Università degli Studi di Padova, Università degli Studi di Palermo, Università degli Studi di Parma, Università degli Studi di Pavia, Università degli Studi di Perugia, Università del Piemonte Orientale, Università degli Studi di Pisa, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Università degli Studi di Salerno, Università del Salento, Università degli Studi di Sassari, Università degli Studi di Siena, Università degli Studi di Torino, Università degli Studi di Trieste, Università degli Studi di Trento, Università degli Studi di Udine, Università degli Studi di Verona, Università degli Studi di Bergamo, Università degli Studi di Camerino, Università degli Studi del Sannio, Università degli Studi della Tuscia, Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, Università degli Studi di Macerata, Università degli Studi di Roma Tre e Università degli Studi di Teramo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Consorzio interuniversitario per il calcolo automatico – Cineca, Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e Università degli Studi Politecnica delle Marche, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Simone Abbonante, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

previa adozione dei provvedimenti cautelari,

- del provvedimento di non ammissione di parte ricorrente ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno

accademico 2024/25, presso l'Università di prima scelta o, comunque, presso quelle successivamente indicate al momento della domanda di partecipazione alla prova concorsuale, e per la conseguente declaratoria del diritto di parte ricorrente ad iscriversi ai suddetti corsi;

- della graduatoria nazionale nominativa del 10 settembre 2024, pubblicata in pari data, sul portale university.it relativa al concorso finalizzato all'ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria nell'Anno Accademico 2024/25, nonché i relativi scorrimenti e/o ulteriori avvisi, nella parte in cui non colloca parte ricorrente in posizione utile alla immatricolazione, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati;

- del Decreto Ministeriale n. 472 del 23-02-2024 avente ad oggetto “Definizione delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria per l'a.a. 2024/2025” e tutti gli allegati;

- dei bandi di concorso per l'accesso ai corsi di laurea a numero programmato della facoltà di Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 2024/2025 delle Università in epigrafe nella parte in cui non sono stati adottati di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso);

- della prova redatta con i predetti criteri e sottoposta ai candidati il giorno dello svolgimento in data 28 maggio 2024 e 30 luglio 2024;

- del materiale di prova dei candidati (elaborato, punteggio e modulo anagrafica), pubblicato sul portale University e del punteggio ottenuto dai candidati secondo il codice etichetta, pubblicato sul sito www.accessoprogrammato.MUR.it;

- dei quesiti somministrati, dei verbali e degli atti relativi all'espletamento della prova selettiva presso i diversi Atenei, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati e/o, comunque, ancorché non conosciuti, relativi allo svolgimento del test;

- del Decreto MUR i cui estremi sono ignoti che ha nominato la Commissione incaricata di verificare la compatibilità dei quesiti ai percorsi di studio della scuola superiore;
- degli atti, non noti nei loro estremi, con i quali sono state predisposte le prove di esame e di tutta la documentazione di concorso;
- del Decreto Ministeriale n. 756 del 24-05-2024 avente ad oggetto “Definizione dei posti provvisori per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia a.a. 2024/2025 in lingua italiana e in lingua inglese” nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati, nonché delle successive modifiche e/o integrazioni;
- del Decreto Ministeriale n. 757 del 24-05-2024 avente ad oggetto “Definizione dei posti provvisori per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2024/2025 in lingua italiana e in lingua inglese” nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati, nonché delle successive modifiche e/o integrazioni;
- del Decreto Ministeriale n. 1101 del 29-07-2024 “Definizione dei posti per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria, a.a. 2024/2025, in lingua italiana e in lingua inglese” nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati, nonché delle successive modifiche e/o integrazioni;
- del Decreto Ministeriale Decreto Ministeriale n. 1098 del 25-07-2024 avente ad oggetto “Completamento dell’attuazione della norma sui candidati che hanno sostenuto la prova di ammissione (c.d. “TOLC”) ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria in lingua italiana a.a. 2023-2024” nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati, nonché delle successive modifiche e/o integrazioni;
- Decreto Ministeriale n. 760 del 27-05-2024 avente ad oggetto “Avvio attuazione

della norma sui candidati che hanno sostenuto la prova di ammissione (c.d. “TOLC”) ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in lingua italiana” nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati, nonché delle successive modifiche e/o integrazioni;

- della rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio sanitario nazionale in ordine a medici chirurghi e odontoiatri per l'anno accademico 2024/25 che il Ministero della salute ha effettuato ai sensi dell'art.6-ter del d.lgs. n. 502/1992;

- dell' accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano concernente “Determinazione del fabbisogno, per l'anno accademico 2024-2025, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, nonché dei laureati magistrali farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo, a norma dell'articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche”.

- dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d'aula e di ogni altro atto o provvedimento relativo alla procedura de qua;

- del Decreto Ministeriale n. 984 dell'8 luglio 2024 recante “Decreto ministeriale che attribuisce ai candidati di cui all'art. 1 del D.M. n. 760/2024 - che non accedono alla riserva di cui allo stesso Decreto di indicare ulteriori scelte sui posti disponibili” con il quale è stato consentito ai “quartini” che hanno effettuato scelte limitate di indicare ulteriori scelte sui posti disponibili nell'ambito di quelli residui all'esito della procedura prevista dal citato D.M. n. 760/2024;

- dell'Avviso del 17 maggio 2024, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca, con il quale è stata decretata la possibilità per i quartini che hanno sostenuto il TOLC-MED ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea di cui è causa nell'a.a. 2023/2024 di presentare istanza di inserimento nella graduatoria nazionale per l'iscrizione ai predetti corsi nell'anno accademico

2024/2025 ai sensi dell'art. 18, comma 3-bis, del Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», così come convertito dalla Legge del 29 aprile 2024, n. 56, pubblicata nella Gazz. Uff. 30 aprile 2024, n. 100, S.O.;

- dell'Avviso del 24 giugno 2024, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2024/2024 di cui è causa;

- dell'Avviso del 7 luglio 2024, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca, con il quale è stata data comunicazione dell'avvenuta pubblicazione online del database, consultabile attraverso il portale <https://accessoprogrammato.mur.gov.it/2024/> e al sito <https://domande-ap.mur.gov.it/> realizzato ad hoc dal Consorzio CINECA, contenente tutte le 3.500 possibili domande e relative risposte per la prova del 30 luglio 2024 da cui sono stati estratti i quesiti per il test di accesso alle facoltà di Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 2024/2025;

- dell'Avviso del 5 maggio 2024, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca, con il quale è stata data comunicazione dell'avvenuta pubblicazione online del database, consultabile attraverso il portale <https://accessoprogrammato.mur.gov.it/2024/> e al sito <https://domande-ap.mur.gov.it/> realizzato ad hoc dal Consorzio CINECA, contenente tutte le 3.500 possibili domande e relative risposte per la prova del 28 maggio 2024 da cui sono stati estratti i quesiti per il test di accesso alle facoltà di Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 2024/2025;

- dell'Avviso del 26 luglio 2024, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca, con il quale è stato comunicato che il Ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato i decreti (D.M. nn. 1099 e 1098) che definiscono i posti assegnati ai candidati “quartini” (art. 1 del

D.M. n. 760/2024 e D.M. 984/2024) per i corsi di laurea a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria e per Medicina Veterinaria in lingua italiana per l'anno accademico 2024/2025;

- della la potenziale offerta formativa così come deliberata dagli Atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c), della legge n. 264/1999;

- di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che, comunque, impedisce l'immatricolazione di parte ricorrente ai predetti corsi di studio;

nonché per la questione di costituzionalità in quanto occorra, dell'articolo 18 del Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 52 del 2 marzo 2024), coordinato con la legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56;

nonché per l'accertamento del diritto di parte ricorre di essere ammessa ai corsi di laurea di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all'iscrizione opposta;

e per la condanna in forma specifica all'adozione di ogni misura opportuna, ivi compreso il provvedimento di ammissione al corso di laurea di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per cui è causa per l'a.a. 2024/25, o in subordine per equivalente, anche per via monetaria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle seguenti Amministrazioni: Ministero dell'Università e della Ricerca, Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, Università degli Studi di Foggia, Università degli Studi di Bari, Università degli Studi della Basilicata, Università degli Studi di Bologna "*Alma Mater Studiorum*", Università degli Studi di Brescia, Università degli Studi di Cagliari, Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", Università degli Studi di Chieti-Pescara "G. D'Annunzio", Università

degli Studi di Catania, Università della Calabria, Università degli Studi di Catanzaro “*Magna Graecia*”, Università degli Studi di Ferrara, Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Genova, Università degli Studi dell’Insubria, Università degli Studi dell’Aquila, Università degli Studi di Messina, Università degli Studi di Milano “Bicocca”, Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Università degli Studi del Molise, Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Università degli Studi di Padova, Università degli Studi di Palermo, Università degli Studi di Parma, Università degli Studi di Pavia, Università degli Studi di Perugia, Università del Piemonte Orientale, Università degli Studi di Pisa, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Università degli Studi di Salerno, Università del Salento, Università degli Studi di Sassari, Università degli Studi di Siena, Università degli Studi di Torino, Università degli Studi di Trieste, Università degli Studi di Trento, Università degli Studi di Udine, Università degli Studi di Verona, Università degli Studi di Bergamo, Università degli Studi di Camerino, Università degli Studi del Sannio, Università degli Studi della Tuscia, Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, Università degli Studi di Macerata, Università degli Studi di Roma Tre e Università degli Studi di Teramo;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024 il dott. Luca Biffaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Considerato che la parte ricorrente ha contestato:

- le modalità con le quali è stata assicurata ai c.d. quartini (*i.e.* ai soggetti, iscritti al

quarto anno della scuola secondaria superiore, che hanno sostenuto il *test* d'ingresso alle facoltà di medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 2023/2024) una riserva di posti nell'ambito delle procedure di ammissione ai predetti corsi di laurea nell'anno accademico 2024/2025

- le modalità di svolgimento delle prove di ammissione per l'anno accademico 2024/2025, mediante la previa pubblicazione della banca dati dei quesiti;
- la mancata adozione di specifiche cautele volte a impedire ai candidati l'introduzione, nonché l'utilizzo in aula, di *smartphone*, *smartwatch* e simili, ossia di apparecchiature che consentissero agli stessi di riprodurre il contenuto, anche parziale, della banca dati;
- la determinazione del contingente di posti per l'ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria;

Ritenuto che le doglianze sollevate in merito alla riserva di posti per i c.d. quartini non presentino, nella sommaria delibazione propria della presente fase cautelare, un *fumus* di fondatezza;

Ritenuto, in particolare, che l'interpretazione proposta da parte ricorrente dell'art. 18, comma 3-*bis*, del d.-l. 2.3.2024, n. 19, secondo cui l'immatricolazione sarebbe spettata solo ai candidati collocati in posizione utile nella graduatoria 2023/2024 che avessero conseguito il punteggio minimo utile previsto per il 2024/2025, sia manifestamente infondata, in quanto si risolverebbe in una *interpretatio abrogans* della citata norma di legge;

Considerato, infatti, che l'accoglimento della tesi prospettata da parte ricorrente renderebbe del tutto inutile la riserva prevista dal legislatore, tenuto conto della sostanziale diversità del meccanismo di selezione previsto per l'anno accademico 2024/2025 rispetto a quello utilizzato per l'annualità precedente, in quanto se ai quartini fosse stato richiesto (anche) il conseguimento del punteggio minimo utile per il suddetto anno accademico, il significato della riserva risulterebbe vano e incomprensibile;

Considerato che il citato comma 3-*bis* fa testualmente riferimento, “*ai fini*

dell'individuazione del punteggio minimo necessario per l'immatricolazione nell'anno accademico 2024/2025", ai "punteggi conseguiti dai candidati immatricolati nell'anno accademico 2023/2024", rimettendo alla determinazione amministrativa la sola individuazione delle procedure per l'inserimento in graduatoria e la definizione del numero dei posti da riservare ai quartini sulla base dei criteri indicati dalla medesima norma di legge;

Rilevato che a ciò ha provveduto il Ministero con l'impugnato decreto 27.5.2024, n. 760, laddove (art. 2, co. 2), stabilisce che *"In considerazione della data di entrata in vigore (1° maggio 2024) della legge n. 56 del 29 aprile 2024 [...], il punteggio minimo necessario per l'immatricolazione nell'anno accademico 2024/2025 ai corsi di cui al comma 1, tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati immatricolati nell'anno accademico 2023/2024, è individuato con riferimento alla data dell'8 maggio 2024, data di chiusura del primo scorrimento utile delle graduatorie nazionali, per l'anno accademico 2023/2024, successivo all'entrata in vigore della predetta legge n. 56 del 2024, che ha convertito il decreto-legge n. 19 del 2024"*;

Ritenuto che la questione di legittimità costituzionale del richiamato art. 18, comma 3-bis, sollevata da parte ricorrente in relazione agli articoli 3, 33, 34, 35, 36 e 97 della Costituzione sotto i profili della irragionevolezza, proporzionalità e arbitrarietà, non superi il vaglio della non manifesta infondatezza;

Considerato, infatti, che con l'introduzione della norma censurata il legislatore ha inteso assicurare adeguata tutela ai soggetti che avevano maturato un affidamento avendo partecipato con successo alle prove di immatricolazione per l'anno accademico 2023/2024 ma essendo impossibilitati a immatricolarsi in quanto non ancora in possesso del diploma di scuola secondaria, *"nelle more della revisione dei meccanismi di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria"*;

Ritenuto che la scelta compiuta dal legislatore costituisca esercizio non

manifestamente irragionevole dell'ampia discrezionalità a esso riconosciuta, considerato che i soggetti destinatari della riserva hanno dimostrato, nell'ambito delle prove per l'accesso ai predetti corsi di laurea per l'anno accademico 2023/2024, il possesso dei requisiti attitudinali richiesti per l'ammissione ai corsi;

Ritenuto che la posizione di detti soggetti, che hanno già superato un concorso per l'ammissione ai corsi di laurea di cui è causa, non sia assimilabile a quella di tutti gli altri candidati che hanno partecipato alle prove di ammissione per l'anno accademico 2024/2025, il cui merito relativo è da valutarsi in relazione ai posti per essi messi a concorso al netto della riserva, senza che possa darsi ingresso a un ragionamento controfattuale che da essa prescinda;

Considerato che la legittimità del sistema TOLC, per i profili sottoposti alla giustizia amministrativa, è stata ormai accertata da parte del giudice d'appello (v. sentenze 4.10.2024, n. 8005, e 1.8.2024, n. 6928);

Ritenuto che le doglianze formulate in merito alle modalità di svolgimento delle prove siano parimenti destituite di fondamento;

Ritenuto, in particolare, che la previa pubblicazione della banca dati non determini alcun conflitto con gli obiettivi perseguiti dalla procedura concorsuale, considerato che la capacità mnemonica dei candidati ben costituisce oggetto di verifica e che l'elevato numero di quiz predisposti (7.000), oltre al breve tempo di preventiva conoscenza degli stessi (20 giorni), escludono che l'esito delle prove sia dipeso esclusivamente dalla maggiore capacità di memorizzazione dei candidati, anziché dal merito dei medesimi;

Considerato che le contestazioni riguardanti le asserite irregolarità nello svolgimento del *test* si risolvono in allegazioni del tutto generiche e in argomentazioni suggestive non suscettibili di assurgere a un grado di significatività superiore a quello di una mera illazione;

Ritenuto che anche le censure tese a contestare la legittimità della determinazione del contingente di posti messi a bando risultino, *prima facie*, prive di pregio in quanto il carattere prioritario e determinante del potenziale formativo è stato

ribadito anche a livello sovranazionale (cfr. Corte europea dei Diritti dell’Uomo, 2 aprile 2013 – ricorsi 25851/09, 29284/09, 64090/09 – Tarantino e altri c. Italia), non potendosi ritenere corrispondente alla tutela del diritto allo studio, come diritto fondamentale della persona, la mera e indiscriminata ammissione a corsi di istruzione superiore di qualsiasi soggetto richiedente, ove le strutture organizzative predisposte non siano idonee a garantirne l’adeguata formazione professionale;

Considerato che la legge 2 agosto 1999, n. 264 contempla un’indefettibile correlazione tra l’entità del fabbisogno professionale e l’effettiva capacità di offerta formativa degli Atenei poiché, in difetto, anche in ragione delle risorse stanziare per ciascun anno finanziario, si configurerebbe una programmazione di posti sostanzialmente inutile e illogica, in quanto non gestibili da parte dei singoli Atenei. In tal senso si è espresso di recente anche il Consiglio di Stato che, in proposito, ha affermato che *“c’è un dato che assume portata dirimente, che è proprio quello relativo alla capacità degli Atenei di accogliere gli studenti fornendo loro una formazione di qualità. Non è possibile andare al di là di ciò che le Università possono offrire”* (cfr. Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 2302 del 29 marzo 2022);

Rilevato, altresì, che anche per l’anno accademico in questione si è registrato un forte incremento, rispetto agli anni precedenti, dei posti disponibili per le immatricolazioni al primo anno, come riconosciuto espressamente anche da parte ricorrente;

Considerato, peraltro, che l’istruttoria svolta rientra in un’attività di programmazione in rapporto alla quale sono attribuiti all’Amministrazione ampi poteri discrezionali, non sindacabili per mera e indimostrata affermazione di presunta maggiore capacità formativa degli Atenei (oltre che avuto riguardo al sopra illustrato carattere secondario del criterio del fabbisogno di professionalità), in linea con quanto già statuito dalla Sezione con riguardo a censure di analogo tenore riferite anche alle annualità precedenti (al riguardo, cfr. *ex multis* TAR

Lazio, Roma, III, sent. n. 14642/2022);

Ritenuto, in definitiva, sulla scorta delle anzidette considerazioni, che l'istanza cautelare presentata dalla parte ricorrente meriti di essere rigettata;

Ritenuto opportuno disporre l'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami sul sito *web* del Ministero dell'università e della ricerca, tenuto conto dell'elevato numero dei controinteressati che renderebbe particolarmente onerosa, anche economicamente, la notifica del ricorso nelle forme ordinarie, che risulterebbe, quindi, essere sommamente difficile (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 16 agosto 2018, n. 4948);

Ritenuto che la pubblicazione per pubblici proclami debba avvenire mediante la pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul predetto sito *web*, con le modalità di seguito esposte:

- la pubblicazione dell'avviso sul sito *web* istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

1 – l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;

2 – il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;

3 – il testo integrale del ricorso;

4 – l'indicazione che i controinteressati sono tutti i candidati collocati nella graduatoria unica nazionale di merito relativa ai corsi di laurea magistrale a c.u. in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'anno accademico 2024/2025;

5 – l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

L'Amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso introduttivo e del presente provvedimento - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui

dovranno essere riportati gli estremi);

L'Amministrazione:

- 1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;
- 2) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un'apposita sezione denominata "Atti di notifica";
- 3) dovrà, inoltre, curare che sulla *home page* del proprio sito *Internet* venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza, con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame (art. 35 e 49 c.p.a.), nel termine perentorio di giorni 60 dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 15 dal primo adempimento;
- parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, l'importo documentato eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sul sito *Internet* istituzionale,

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) rigetta l'istanza cautelare e dispone l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami ai sensi e nei termini di cui in motivazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite della presente fase in favore del Ministero dell'Università e della Ricerca e del Ministero della Salute, che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori come per legge. Le

spese della presente fase sono invece compensate tra tutte le altre parti.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Luca Biffaro, Presidente FF, Estensore

Marco Savi, Referendario

Benedetta Bazuro, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Luca Biffaro

IL SEGRETARIO